

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02 DEL 17 GENNAIO 2018

### LA FINANZIARIA 2018

Con la c.d. “*Legge di bilancio 2018*” (Legge 27.12.2017, n. 205), sono state approvate una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018 che verranno illustrate nel prosieguo; seguirà successiva circolare riguardante le novità per le imprese.

#### ❖ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

##### ***Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari***

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).

##### ***Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale***

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella **misura del 50%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella **misura del 65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
  - impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  - con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- nella **misura del 65%** per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

**Sono esclusi** dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con **efficienza inferiore alla classe A di prodotto**.

### ***Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili***

Viene stabilito che si applica la detrazione nella **misura del 50%** per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, **fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000,00**.

### ***Acquisto e posa di micro-cogeneratori***

La detrazione IRPEF/IRES, nella **misura del 65%**, si applica alle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti **fino ad un valore massimo della detrazione di € 100.000,00**.

### ***Interventi su parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico***

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:

- **del 70%**, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- **del 75%**, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

Per i sopraelencati interventi il **limite massimo di spesa è pari a € 40.000,00**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

### ***Riqualificazione energetica con riduzione rischio sismico***

È prevista una nuova detrazione per le spese relative agli interventi sulle **parti comuni condominiali** ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**.

In alternativa alle rispettive detrazioni previste (sisma bonus e risparmio energetico) è possibile fruire di una **detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un **ammontare massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

### ***Cessione della detrazione***

La legge di bilancio 2018 prevede che **le detrazioni** spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici **possano essere cedute** da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

## ❖ INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

È confermata la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2018, della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR nella **misura del 50%** (anziché del 36%), su un **importo massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

## ❖ BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF **del 50%** per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "*bonus mobili*"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013. Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.

## ❖ NUOVO "BONUS VERDE"

È introdotta, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella **misura del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

## ❖ CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, è stata prevista, per il quadriennio 2014 – 2017, l'applicazione della cedolare secca con l'**aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato**, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta **aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019**.

## ❖ LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a **€ 10.000** della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

## ❖ ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

## ❖ **BONUS BEBÈ**

E' previsto il riconoscimento dell'assegno introdotto con la Finanziaria 2015 anche **per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018**, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a € 25.000 annui**.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.